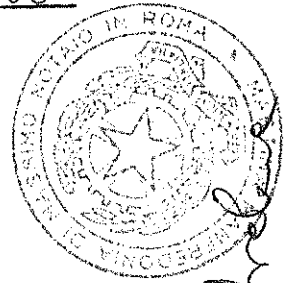


di racc.



FONDAZIONE
“CRESCIAMO IL FUTURO”
STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Normativa applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito “CTS) la fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Cresciamo il Futuro”, (in questo Statuto denominata anche “Fondazione”).
2. A seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro, la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Cresciamo il Futuro ETS”. Dal momento dell’iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.
3. La Fondazione ha sede in Roma, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzata nelle forme di legge.
4. La Fondazione ha durata illimitata.
5. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 2

Scopo – Assenza di finalità lucrative – Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – Attività principali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), l), e w) del CTS, e s.m.i.. In particolare, la Fondazione intende realizzare a favore dei soggetti indicati nel comma 2, interventi e servizi sociali di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, attività di educazione e istruzione per l'infanzia, iniziative di contrasto alla povertà educativa, servizi finalizzati a promuovere opportunità di lavoro per le madri, e, più in generale, azioni volte alla promozione delle pari opportunità e dei diritti sociali, attraverso la creazione di opportunità di inserimento dei figli in ambienti protetti e adeguati.

inserimento dei figli in ambienti protetti e adeguati.

2. La Fondazione potrà realizzare, sia da sola sia in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre le seguenti attività rivolte ai figli dei dipendenti dei soci fondatori e aperte anche a quelli dei soci aderenti e alle comunità locali:
(i) gestione diretta o indiretta di asili e scuole per l'infanzia o altri servizi di assistenza all'infanzia;
(ii) creazione e coordinamento di una rete di istituti per rendere quanto più fruibile il servizio; (iii) gestione diretta o indiretta di una piattaforma per lo scambio delle informazioni sulla possibilità di accesso alle strutture scolastiche e ricettive dell'infanzia .
3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale secondo le modalità ed i tempi stabiliti volta per volta dal Consiglio di amministrazione.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;
 - e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 3

Oggetto sociale – Attività di interesse generale – Attività “diverse” secondarie e strumentali

1. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai

sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

2. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.
3. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con enti e associazioni, Ministeri ed altre istituzioni, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.
4. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Articolo 4

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 16 del Codice del Terzo settore. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.
2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5

Definizione e categorie di soci

1. Sono soci della Fondazione:
 - a) i "soci fondatori", ovverossia gli enti e le persone giuridiche che sono intervenute all'atto di costituzione della Fondazione (A2A Spa, Engineering Spa, Eni Spa, FiberCop Spa, Fincantieri Spa, Intesa Sanpaolo Spa, ITA Airways Spa, Leonardo Spa, Open Fiber Spa);
 - b) gli enti e le persone giuridiche che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati ammessi a partecipare alla Fondazione quali "soci aderenti";
 - c) gli enti, le persone giuridiche e le persone fisiche che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati ammessi a partecipare alla Fondazione quali "soci sostenitori".



Foro e Roberto

Felice Leggeri

Anna Maria

Luigi

Pinofini

Eni Bononi

Manuela Boglietti

Raffaella d'Atti

Luca e Kelly

2. La qualifica di socio è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto. In particolare, ai fini del presente articolo 7 dello Statuto, i "soci aderenti" devono condividere e, pertanto, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i soci fondatori perseguono attraverso la Fondazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 6

Ammissione

1. Può presentare domanda di ammissione quale "socio aderente" o "socio sostenitore" della Fondazione qualsiasi ente giuridico, pubblico o privato, che ne condivida le finalità, sia in possesso di un profilo etico-reputazionale conforme con i principi etici e i valori fondanti della Fondazione stessa, che non si trovi in situazioni di conflitto di interessi con le attività e gli scopi della Fondazione stessa, che abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 – ove applicabile – e che intenda contribuire al patrimonio della Fondazione mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di amministrazione per ciascuna categoria di soci. Le persone fisiche possono essere ammesse a partecipare soltanto quali "soci sostenitori". Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei soci, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.
2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di amministrazione, che delibera entro sessanta giorni dal suo ricevimento con almeno i 3/4 dei consiglieri in carica, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione può anche proporre all'aspirante socio l'ammissione in una categoria di soci diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.
3. A seguito dell'ammissione, il socio è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto, e, ove esistenti, i regolamenti della Fondazione e normative interne della Fondazione ivi incluso il Codice Etico di cui all'articolo 26.
4. Il Consiglio di amministrazione può, su richiesta del socio, in presenza delle necessarie condizioni, mutare la categoria di assegnazione del socio.

Articolo 7

Cessazione

1. La qualifica di socio della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal socio, in sede di costituzione o adesione alla Fondazione in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.
2. Un socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata

dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal socio e non ancora adempiuti o quelli proporzionalmente dovuti per l'esercizio sociale in corso.

3. Decade automaticamente dalla sua qualifica, il socio che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo non aver rispettato l'intimazione ad adempiere entro trenta giorni notificata dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione del Codice Etico adottato dalla Fondazione o il venir meno dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 6.1. L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento della ricezione da parte del socio (anche in persona del legale rappresentante) della relativa delibera di esclusione assunta dal Consiglio di amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal socio e non ancora adempiuti per l'esercizio sociale in corso.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai soci fondatori, sulla base degli accordi tra gli stessi assunti.

Articolo 9

Fondo di dotazione e fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:
 - a) per effetto di ulteriori apporti dei soci fondatori;
 - b) per effetto degli apporti dei soci aderenti e dei soci sostenitori;
 - c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
 - d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate decise dal Consiglio di amministrazione a tale scopo.
2. Il fondo di gestione iniziale, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, si incrementa mediante:
 - a) le quote associative annuali che il Consiglio di amministrazione ponga eventualmente a carico dei soci;
 - b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei soci e di terzi che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;

Emilio Borelli
Giuseppe Motta

Anna Laura Los Gubroz

Panieri d'Atti

Luca De Santis

Mauro Lelli

Ilario Fubini
Luca De Santis
Mauro Lelli
Panieri d'Atti
Anna Laura Los Gubroz
Emilio Borelli
Giuseppe Motta

- c) gli apporti, elargizioni o contributi dei soci che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso socio, nel momento in cui il predetto apporto, elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati dall'articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
 - d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
 - f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione;
 - h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.
3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di amministrazione può stabilire, nel rispetto dei requisiti di legge e secondo criteri di perizia, prudenza, diligenza e con motivata deliberazione assunta a maggioranza assoluta, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 10

Irripetibilità di apporti e versamenti e divieto di distribuzione degli utili

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un socio non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un socio o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo che è approvato, previo esame da parte dell'Organo di Controllo, entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a predisporre il progetto di bilancio consuntivo che è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo esame da parte dell'Organo di Controllo, entro il 30 aprile di ogni anno ed in ogni caso nei tempi previsti per la formalità presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.
4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.
5. In presenza dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, verrà predisposto il bilancio sociale e depositato nei termini di cui all'art. 48 comma 3, del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea Generale
 - b) il Consiglio di amministrazione
 - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione
 - d) un massimo di due Vicepresidenti se nominati dal Consiglio di amministrazione
 - e) il Segretario generale
 - f) il revisore legale o la società di revisione ove previsto dalla legge
 - g) l'Organo di Controllo
 - h) il Comitato esecutivo
2. I componenti degli organi devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:
 - a) da un numero fisso di consiglieri, almeno pari al numero dei soci fondatori tra cui sono scelti il Presidente e, al massimo, due Vicepresidente/i;
 - b) da un numero variabile non oltre cinque di ulteriori consiglieri, determinato in ragione dell'adesione alla Fondazione di un numero dei soci aderenti, ossia:
 - i. da dieci (10) a venti (20) soci aderenti: tre consiglieri;
 - ii. oltre venti (20) soci aderenti: cinque consiglieri.

L'effettivo numero dei consiglieri di cui alla lettera b) del presente comma è determinato dai soci fondatori per l'intera durata di ciascun mandato in base al numero dei soci aderenti risultante alla data della nomina.

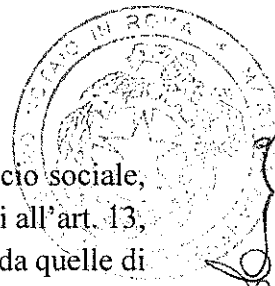
Imi Beron *Mustaumele Colonee* *Rauieri d'Atti*
Alipio *dna P.S.* *Luca e Leli*

2. Ciascun socio fondatore, nomina uno dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma 1, che rimane in carica per una durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo di pertinenza e possono essere rinominati con un massimo di due mandati.
3. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1, che rimangono in carica per una durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo di pertinenza, sono eletti dal Consiglio di amministrazione tra persone indicate a maggioranza dai soci aderenti. I consiglieri di cui al presente comma possono essere rieletti con un massimo di due mandati.
4. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per revoca, decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.
5. I consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono revocabili dal socio fondatore che li ha nominati. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono revocabili a maggioranza dei soci aderenti.
6. In caso di indisponibilità del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di nomina di due vicepresidenti, dal vicepresidente più anziano.

Articolo 14

Poteri e doveri del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il Consiglio di amministrazione ha tra gli altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:
 - a) nominare, il Presidente e, al massimo, due Vicepresidenti della Fondazione determinandone l'eventuale compenso;
 - b) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
 - c) nominare, un consulente tecnico incaricato a svolgere supporto specialistico nelle materie di competenza, senza alcun compenso, con possibilità di partecipazione ai consigli di amministrazione in qualità di uditore;
 - d) nominare e revocare l'Organo di controllo e, ove obbligatorio, nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge determinandone il relativo compenso;
 - e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, revocare i componenti degli organi della Fondazione e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delegare alcune attribuzioni nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto al Comitato Esecutivo
 - g) su proposta del Comitato Esecutivo stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;



- h) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge documentando nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione;
 - i) approvare eventuali regolamenti della Fondazione ivi incluse normative interne in materia di compliance;
 - j) approvare eventuali modifiche al presente statuto e approvare le domande di ammissione dei nuovi partecipanti con almeno il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
 - k) individuare/modificare i criteri di turnazione della carica di Presidente, ferma restando la maggioranza di cui alla lettera precedente in caso di modifica dello statuto;
 - l) approvare l'assunzione di lavoratori dipendenti e assegnazione di incarichi professionali;
 - m) Verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicate nell'articolo 12.2;
 - n) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione della Fondazione con almeno il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri;
 - o) Approvare l'ammontare della quota associativa annuale a carico di ciascuna categoria di soci con almeno il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri;
 - p) Stabilire l'indirizzo della sede legale, istituire o sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie.
3. Il Consiglio di amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i soci apportassero ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai soci stessi in sede di apporto.

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per approvare il piano generale delle attività della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, ovvero ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica. La prima adunanza del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono validi quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente giorno, ora, luogo, e modalità di partecipazione e l'ordine del giorno, che è trasmesso ai consiglieri e all'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica.
3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6.

Erin Boren
Gladys

Manzouelos Gounez Ravieri d'Atti

Ranieri d'Atti

9

Lucas de Sot.

maer bel

Amos Wilson

5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i consiglieri possano essere identificati dal Presidente e che ad essi sia consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente, ovvero ove si trova il soggetto verbalizzante laddove si tratti di un Notaio. Nel verbale della riunione è fatta menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e delle modalità con cui essi hanno eventualmente espresso il proprio voto. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 17

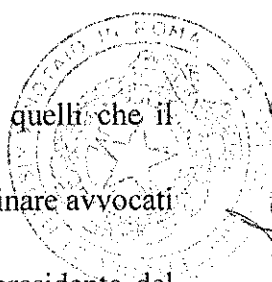
Firma e rappresentanza

1. La firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento e per le sole questioni di urgenza, al Vicepresidente più anziano, se nominato dal Consiglio di amministrazione o in alternativa al componente del Consiglio di amministrazione in carica più anziano d'età.
2. La firma e la rappresentanza sono attribuite anche ai consiglieri delegati, se nominati, e al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.
3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 18

Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente e i Vicepresidenti, per un massimo di due, sono eletti dal Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, tra i consiglieri in carica espressione dei soci fondatori e con l'accettazione della nomina assumono la carica.

- 
2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.
 3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
 4. La carica di Presidente ha una durata di tre esercizi mentre quella di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione ha una durata di un esercizio ed è svolta a rotazione tra consiglieri espressi dai soci fondatori.

Articolo 19

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione ed ha una durata di tre esercizi, con possibilità di conferma.
2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.
3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.
4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico.

Articolo 20

Revisione legale o società di revisione

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati. Il Consiglio di amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per legge.

Emilio Bonessi
[Signature]

11 *Maurizio Lombardi*
[Signature] *Parigi d'Atti*
[Signature] *Marco Lelli*

[Signature]

Articolo 21

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo della Fondazione è a struttura monocratica, ed è nominato dal Consiglio di amministrazione tra una rosa di almeno tre (3) candidati proposti dai soci fondatori tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità previsti dalla legge e resta in carica per un esercizio, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio della carica, con possibilità di rinnovo per un massimo di due esercizi.
3. Se nel corso dell'esercizio l'Organo di Controllo viene a mancare, il Consiglio di amministrazione provvede a nominare senza indugio il nuovo Organo di Controllo.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Delle proprie attività e decisioni nonché delle risultanze delle proprie verifiche, l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Articolo 22

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è un organo collegiale della Fondazione con funzioni consultive e di supporto nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi generali dallo stesso approvati e con poteri esecutivi in coerenza con le eventuali attribuzioni conferite dal Consiglio stesso.
2. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da:
 - a) il Segretario generale della Fondazione partecipa alle riunioni senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo;
 - b) un numero massimo di nove componenti espressione dei soci fondatori, nella misura di uno per ciascun socio, eventualmente scelti anche tra i consiglieri espressione di quest'ultimi;
 - c) Il Consiglio di amministrazione determina anche il componente del Comitato Esecutivo che ha il compito di coordinare gli incontri e, ove possibile, nella logica di garantire una corretta alternanza tra i diversi soci fondatori;

- d) In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal componente che presiede il Comitato.
- e) Il Consiglio di amministrazione può ampliare il numero dei componenti del comitato esecutivo, in misura non superiore a quattro, al fine di permettere la nomina di rappresentanti dei soci aderenti.
3. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. La cessazione dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza dal Comitato Esecutivo.
4. Il Comitato Esecutivo:
- a) Cura, in coerenza con le deleghe a questi attribuite, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - b) formula al Consiglio di amministrazione proposte operative e programmi di attività per l'implementazione dei progetti approvati dal Consiglio di amministrazione;
 - c) esprime, su richiesta del Consiglio di amministrazione, pareri consultivi su atti di particolare rilievo tecnico e gestionale;
 - d) sovrintende all'attuazione del piano generale delle attività della Fondazione;
 - e) esercita ogni altra funzione espressamente demandata dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il coordinatore del comitato esecutivo o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica secondo quanto previsto per il Consiglio di amministrazione.
6. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Articolo 23

Assemblea Generale

1. La Fondazione ha la facoltà di riunirsi in Assemblea Generale, composta da tutti i soci fondatori, aderenti e sostenitori.
- a) L'Assemblea Generale è l'organo che riunisce tutti i soci della Fondazione – fondatori, aderenti e sostenitori – in regola con gli obblighi statuari.
 - b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno a scopo informativo e consultivo sulle attività della Fondazione.
 - c) Le modalità di convocazione nonché le specifiche competenze dell'Assemblea sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2372 comma 5 del Codice civile, la rappresentanza in Assemblea può essere conferita anche ai membri dell'organo amministrativo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24

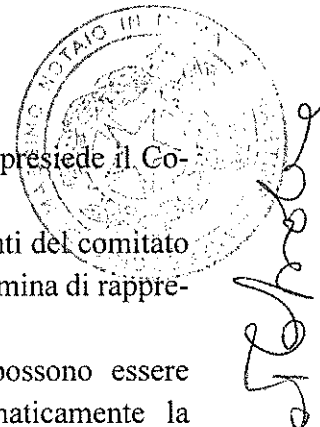
Estinzione e devoluzione del patrimonio

[Signature] Benem
[Signature]

[Signature] Maria Laura
[Signature]

[Signature] Maria Laura
[Signature]

[Signature] Maria Laura
[Signature]



1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del Consiglio di amministrazione dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

Articolo 25

Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme tempo per tempo vigenti del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 1

Articolo 26

Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

1. La Fondazione adotta un Codice Etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti da tale normativa (Modello Organizzativo).
2. Il Consiglio di amministrazione è competente ad approvare e aggiornare il Codice Etico e il Modello Organizzativo, nonché a nominare l'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi della normativa sopra citata.
3. Le previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo sono vincolanti per tutti i soci i componenti degli organi di cui all'Art. 12 che precede, eventuale personale della Fondazione, collaboratori, volontari, consulenti e partner contrattuali, anche occasionali.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 22 ottobre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia